



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Acheropita MONDERA	Consigliere relatrice
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario

nella camera di consiglio del 6 settembre 2023

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

VISTO il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *"Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

VISTI, in particolare, l'art. 24 e 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente rubricati *"Razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni"* e *"Revisione ordinaria delle partecipazioni"*;

VISTO l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato *"Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate"*;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di

E
COMUNE DI GUBBIO
Comune di Gubbio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0043295/2023 del 12/09/2023
Firmatario: ACHEROPIITA ROSARIA MONDERA, Antonello Colosimo, ANTONELLA CASTELLANI

approvazione del *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* e s.m.i.;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, del d.lgs. n. 175/2016”*, e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20, d.lgs. n. 175/2016”*;

VISTE le deliberazioni n. 3/2023/INPR, n. 7/2023/INPR e n. 28/2023/VSG della Sezione regionale di controllo per l’Umbria;

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sul suddetto referto all’esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITA nella odierna camera di consiglio la relatrice, Consigliere Acheropita Mondera;

PREMESSO

L’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* nel disciplinare le procedure di razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni, dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, mentre gli Enti che non detengono alcuna partecipazione ne danno comunicazione alla Sezione regionale di controllo.

Il successivo comma 2 prevede che ove, in sede di analisi del comma 1, ricorrano determinati presupposti, gli Enti locali predispongano, *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, da trasmettere alla Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi del successivo comma 3.

Il comma 4, poi, prevede che, *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono”* alla Sezione di controllo della Corte dei conti.

La rilevanza delle disposizioni è confermata anche dalle sanzioni previste dal comma 7 dell’articolo 20 del TUSP, secondo cui, la mancata adozione dei provvedimenti previsti dai richiamati commi da 1 a 4 dell’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo e un massimo

edittale, fermo restando l'eventuale danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

In vista di un compiuto assolvimento di tali adempimenti, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in coerenza con le indicazioni già rese relativamente alla revisione straordinaria (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), ha elaborato, in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo corredate da un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR), con le quali viene sottolineata la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e l'esigenza di una costante riflessione da parte degli Enti soci in ordine alle decisioni afferenti alle proprie partecipazioni societarie (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote, fusione, dismissione).

Nelle citate deliberazioni, la Sezione delle Autonomie, oltre a ribadire la cogenza delle disposizioni afferenti alla comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica in favore della struttura di monitoraggio individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 15 del TUSP) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha evidenziato che tale obbligo non assolve a mere finalità conoscitive, ma risulta funzionale allo svolgimento di verifiche, in particolare quelle di competenza della magistratura contabile, che vanno sempre più caratterizzandosi come controlli sul "gruppo ente locale".

FATTO E DIRITTO

Con deliberazione n. 3/2023/INPR la Sezione regionale di controllo per l'Umbria ha approvato il proprio programma di attività per il 2023, prevedendo, tra l'altro "Esame dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottati nel 2022 dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Umbria (art. 20, d. lgs. n. 175/2016). La Sezione effettuerà l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottati nel 2022 dagli Enti Locali aventi sede in Umbria, valutando di rilasciare, entro il 31 dicembre 2023, singoli referti riferiti ad almeno il 50% dei già menzionati enti."

Con deliberazione n. 7/2023/INPR la Sezione ha individuato il campione di Enti locali da assoggettare al controllo, tra i quali il comune di Gubbio.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 173 del 30 dicembre 2022 il comune di Gubbio ha provveduto agli adempimenti dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 20 del TUSP in materia di

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. L'Ente ha riferito sia sull'attuazione, ex comma 4, delle misure previste dal piano sulla base dei dati societari al 31 dicembre 2020, sia sull'analisi dell'assetto complessivo delle società, ai sensi del comma 1, e sul conseguente piano di razionalizzazione (comma 2) con i dati aggiornati al 31 dicembre 2021.

Nello specifico per le società di seguito indicate si evidenzia quanto segue.

Gubbio Cultura e Multiservizi S.r.l.:

La società (gestione farmacia, parcheggi e parcometri, musei - quota di partecipazione: 100%) ha chiuso l'esercizio 2021 con un utile di euro 3.084,00. Il fatturato medio dell'ultimo triennio è superiore al milione di euro, mentre il patrimonio netto rimane negativo per effetto della perdita 2020, non ripianata e posticipata, avvalendosi della normativa di cui all'art. 6 del d.l. n. 23/2020, come novellato dall'art. 1, comma 266, della legge n. 178/2020, che ha previsto la possibilità di coprire le perdite emerse al 31 dicembre 2020 in massimo cinque esercizi.

CONAP S.r.l.:

Consorzio Acquedotti Perugia S.r.l. - CONAP S.r.l. (quota di partecipazione diretta: 3,68%) si occupa della realizzazione e gestione delle reti di captazione e adduzione dell'acqua potabile nel territorio del comune di Perugia. L'assenza di dipendenti e il mancato conseguimento di un fatturato superiore al milione di euro nel triennio 2019-2021, costituiscono elementi per la predisposizione di un piano di razionalizzazione. L'esito della revisione periodica, invece, prevede il mantenimento senza interventi, quando invece sono evidenti gli elementi che motivano l'adozione del piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lett. b) e d).

"La liquidazione della società", inizialmente prevista, è stata revocata in quanto tale percorso appare ad oggi insostenibile dal punto di vista della convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Funivia Colle Eletto S.r.l.

Questa società svolge la propria attività a favore della collettività (quota di partecipazione diretta: 7,31%). Con la ricognizione 2021, approvata con atto di Consiglio comunale n. 183 del 21 dicembre 2021, per questa società è stata prevista, ai sensi dell'art. 20 del TUSP,

l'adozione di un piano di razionalizzazione, ricorrendo il presupposto di cui alla lett. d), comma 2, art. 20 del Decreto, ovvero un fatturato medio nel triennio precedente non superiore al milione di euro. La modalità di razionalizzazione prevista è quella del recesso dalla società. Il termine inizialmente previsto per la conclusione dell'operazione (31 dicembre 2022), è stato spostato al 31 dicembre 2023, a seguito di richiesta da parte dell'Ente di un'integrazione della documentazione ritenuta necessaria al fine della corretta definizione dell'operazione di recesso.

Sienergia S.p.A. (in liquidazione)

La società, che si occupa della progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, riordino ed esercizio di opere di conduzione e trasporto di prodotti energetici sostenibili e rinnovabili (quota di partecipazione diretta: 0,89%), è in liquidazione dall'11 agosto 2014. Il Comune ha riferito che *la procedura di liquidazione è in fase conclusiva [...] e che non è stato possibile concludere la procedura entro il 31 dicembre 2021* in quanto sono ancora in essere alcune posizioni, attive e passive, il cui esito dipende dai giudizi in corso.

Si deve constatare che permangono i presupposti per la razionalizzazione anche ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera d) del TUSP, per fatturato inferiore a un milione.

SASE S.p.A.

La Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale umbro di S. Egidio S.p.A. (quota di partecipazione diretta: 0,004%) non svolge servizi per l'amministrazione di Gubbio.

L'Ente ha deciso il mantenimento della partecipazione, nella consapevolezza che "la società produce servizi di interesse generale ed in particolare servizi di interesse dell'intera collettività comunale e regionale, ponendo in essere strategie riconducibili alle politiche turistiche e di mobilità e di sviluppo economico del territorio umbro.

La società ha predisposto un piano (2022-2024) che ha comportato esborsi da parte del Comune di Gubbio, connessi all'operazione di copertura delle perdite e ricapitalizzazione. Con tali premesse il Comune ha deliberato "il mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione della società".

La Sezione deve inoltre constatare che i complessivi contributi in conto esercizio sono stati di 2.156.930 euro nel 2019, 1.005.121 euro nel 2020 e di 3.624.121 euro nel 2021 e che il

risultato di esercizio è stato di – 215.647 euro nel 2019, - 1.599.509 euro nel 2020, mentre nel 2021 è tornato ad essere positivo per 6.195 euro.

In proposito l'art. 14 del TUSP, rubricato Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica, dispone, ai commi 1-4, che *“le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza [...]. Qualora emergano [...] uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

[...] La mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Non costituisce provvedimento adeguato [...] la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte”, anche se approvato in deroga al comma 5.

Secondo il successivo comma 5 le amministrazioni pubbliche “non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”.

Le riportate disposizioni dell'art. 14 hanno il fine di impedire che gli interventi straordinari di copertura delle perdite societarie, in mancanza di concrete prospettive di rientro strutturale, siano finalizzati al solo scopo di assicurare la continuità aziendale.

Come disposto dal comma 5, il divieto di disporre erogazioni finanziarie a fondo perduto in favore di società in grave situazione deficitaria ammette un'ipotesi derogatoria “a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento”.

SO.GE.PU. S.p.A.

La Società opera nell'ambito dei servizi ad interesse generale, svolgendo in senso ampio l'attività di gestione dei rifiuti (quota di partecipazione diretta: 0,09%), risultando conforme alle attività istituzionali dell'Ente.

I dati di bilancio e le informazioni utili al riguardo, legittimano l'esito della revisione periodica di mantenimento senza interventi. Dall'analisi condotta, non si rileva, infatti, alcuna delle situazioni di criticità indicate all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

Nel Bilancio, annualità 2021, la gestione ha fatto registrare un utile, pari a 130.997 euro.

Umbra Acque S.p.A.

Questa Società svolge nei 38 comune degli Ambiti Territoriali n. 1 e n. 2 dell'Umbria la propria attività operativa di gestore del Servizio idrico integrato (quota di partecipazione diretta: 1,19%).

I dati di bilancio e le informazioni utili al riguardo, legittimano l'esito della revisione periodica di mantenimento senza interventi. Dall'analisi condotta, non si rileva, infatti, alcuna delle situazioni di criticità indicate all'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Umbria Digitale S.c.a.r.l.

La partecipazione in questa società (0,00038%) non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni (30 dicembre 2022). Dal 1° gennaio 2022, infatti, è operativa la Società PuntoZero S.c.a.r.l., a seguito di fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.a.r.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. e cambio di denominazione della incorporante. Per effetto della fusione, la partecipazione del Comune di Gubbio è passata dallo 0,0038% in Umbria Digitale S.c.a.r.l. allo 0,0035% in PuntoZero S.c.a.r.l. Questa società si colloca nell'ambito dei servizi ad interesse generale con l'attività finalizzata all'istituzione di un'organizzazione e di una struttura condivisa a supporto e coordinamento delle attività istituzionali dei soci singolarmente e nel loro insieme, nonché all'innovazione del sistema sanitario regionale (SSR) e delle pubbliche amministrazioni umbre, anche al fine di conseguire efficienza operativa, evoluzione tecnologica ed economie di scala.

P. Q. M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di invitare il comune di Gubbio ad adottare i provvedimenti ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. n. 175/2016, in riferimento alla situazione societaria al 31 dicembre 2021, nei seguenti termini.

Per Gubbio Cultura e Multiservizi S.r.l., considerato che il patrimonio netto rimane negativo per effetto delle perdite 2020, non ripianate e posticipate avvalendosi della sopra menzionata normativa, si invita l'Ente a seguirne scrupolosamente l'evoluzione e ad indicarle correttamente, finché permangono in bilancio, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nei vari esercizi interessati dal ripiano.

Per CONAP S.r.l., vista l'assenza di dipendenti e il fatturato medio del triennio 2019-2021 inferiore al milione di euro è necessario procedere con la liquidazione o con la cessione delle quote.

Per Funivia Colle Eletto il Comune continuerà a seguire il rispetto della tempistica prevista dal piano di razionalizzazione, ovvero la corretta definizione dell'operazione di recesso entro il 31 dicembre 2023.

Per SASE S.p.A., alla scadenza del 31 dicembre 2024, in caso di mancato raggiungimento dei risultati conseguenti alle azioni di razionalizzazione della società, il Comune dovrà valutare gli altri termini di intervento previsti dall'articolo 20, comma 1, tenuto conto del divieto dei trasferimenti straordinari non finalizzati a un piano di risanamento.

Per Sienergia S.p.A. in liquidazione il Comune continuerà a seguire la relativa procedura, in attesa della definizione dei giudizi in corso.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Gubbio;

che, a cura dell'Ente, copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 6 settembre 2023.

Il Consigliere estensore
f.to digitalmente
Acheropita Mondera

Il Presidente
f.to digitalmente
Antonello Colosimo

Depositato il
Il Funzionario Preposto
f.to digitalmente